



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0251/2013

26.8.2013

RELAZIONE

sulla situazione dei minori non accompagnati nell'UE
(2012/2263(INI))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Nathalie Griesbeck

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO	15
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E L'UGUAGLIANZA DI GENERE.....	19
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE.....	25

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla situazione dei minori non accompagnati nell'Unione europea (2012/2263(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 3,
- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 67 e 79,
- viste le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il suo articolo 24,
- vista la Convenzione europea sui diritti dell'uomo e i relativi protocolli,
- vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo,
- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, del 6 maggio 2010, sul "Piano d'azione per i minori non accompagnati (2010 – 2014)", COM(2010)0213,
- vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 28 settembre 2012, dal titolo "Relazione intermedia relativa all'attuazione del Piano d'azione sui minori non accompagnati" (COM(2012)0554),
- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, del 20 aprile 2010, sul "Piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma" (COM(2010)0171),
- vista la sua risoluzione del 25 novembre 2009 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini – programma di Stoccolma"¹,
- visti gli orientamenti dell'UE sulle violenze contro le donne e le ragazze e sulla lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti,
- viste le conclusioni del Consiglio "Giustizia e affari interni" del 3 giugno 2010 sui minori non accompagnati, adottate nel corso della sua 3018a riunione,
- vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI²,
- vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione

¹ GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 12.

² GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.

delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI¹ e vista la comunicazione della Commissione dal titolo "La strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016)",

- viste le direttive in materia di asilo, segnatamente la direttiva 2011/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta², la direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo³, e la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare⁴,
- viste le proposte di riforma della Commissione sugli strumenti del regime europeo comune in materia di asilo, in particolare la proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti asilo (rifusione) (COM(2011)0320), nonché la proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (COM(2011)0319), e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (COM(2008)0820),
- vista la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare⁵,
- visto il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale⁶,
- vista la decisione n. 779/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 un programma specifico per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne III) nell'ambito del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia"⁷,
- vista la comunicazione del 23 febbraio 2011 della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Valutazione degli accordi di riammissione dell'UE" (COM(2011)0076),

¹ GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1.

² GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.

³ GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18.

⁴ GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

⁵ GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12.

⁶ GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23.

⁷ GU L 173 del 3.7.2007, pag. 19.

- visti i contributi del Consiglio d'Europa, in particolare la risoluzione 1810(2011) della sua Assemblea parlamentare dal titolo "problemi legati all'arrivo, al soggiorno e al ritorno di minori non accompagnati in Europa", la raccomandazione del suo Comitato dei ministri agli Stati membri sui progetti di vita in favore dei minori stranieri non accompagnati (CM/Rec(2007)9), nonché le venti linee guida su tutti gli stadi del procedimento di rimpatrio forzato, adottate dal Comitato dei ministri (CM(2005)40),
 - visti gli strumenti internazionali in materia di diritti dell'infanzia, segnatamente la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, in particolare l'articolo 3 della stessa, nonché l'osservazione generale n. 6 (2005) del Comitato dell'ONU sui diritti dell'infanzia relativa al trattamento dei minori non accompagnati e dei minori al di fuori del loro paese di origine,
 - viste le Linee guida del 1997 dell'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati, relative alle politiche e alle procedure da seguire per i minori non accompagnati richiedenti asilo,
 - vista la raccomandazione generale n. 19 del Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, adottata nel 1992,
 - vista la Dichiarazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza nei confronti delle donne, primo strumento internazionale relativo ai diritti umani riguardante esclusivamente la violenza contro le donne, adottata nel dicembre 1993,
 - visto il protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini,
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0251/2013),
- A. considerando che ogni anno migliaia di cittadini originari di paesi terzi o apolidi, di età inferiore ai 18 anni, arrivano soli sul territorio europeo o si ritrovano soli dopo il loro arrivo;
- B. considerando che il perdurare dei conflitti in diverse parti del mondo e la crisi economica globale attualmente in corso hanno causato un incremento del numero di minori non accompagnati;
- C. considerando che le ragioni dell'arrivo di minori non accompagnati sono molteplici: guerre, violenze, violazioni dei loro diritti fondamentali, desiderio di ricongiungersi con i propri familiari, disastri naturali, povertà, tratta degli esseri umani, sfruttamento, ecc.;
- D. considerando che è opportuno dedicare un'attenzione particolare ai minori non accompagnati, vittime della tratta di esseri umani, in quanto la loro situazione di particolare vulnerabilità richiede assistenza e sostegno specifici;

- E. considerando che l'arrivo di molti minori è causato dai matrimoni forzati e che l'Unione europea deve adoperarsi ancora di più per contrastare tale fenomeno;
- F. considerando che questi minori si trovano per loro natura in una situazione estremamente vulnerabile e che è necessario garantire il rispetto dei loro diritti fondamentali;
- G. considerando che, ai sensi del trattato sull'Unione europea, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e della Convenzione sui diritti del fanciullo dell'ONU, l'Unione europea e gli Stati membri hanno l'obbligo di proteggere i diritti dei bambini;
- H. considerando che il programma di Stoccolma ha attribuito la priorità alla protezione dei minori non accompagnati; considerando che l'accoglienza e l'assistenza riservate ai minori non accompagnati variano da un paese all'altro e non esiste un livello equivalente ed effettivo di protezione;
- I. considerando che è necessario garantire l'uguaglianza di genere e la protezione uniforme dei diritti umani dei ragazzi e delle ragazze migranti non accompagnati e che è necessario prestare particolare attenzione alla violazione dei diritti umani delle ragazze e alla garanzia di un sostegno e di soluzioni adeguate;
- J. considerando che si registrano numerosi casi di scomparsa di minori dai centri di accoglienza per i richiedenti asilo;

Raccomandazioni generali

1. rammenta che un minore non accompagnato è innanzitutto un bambino potenzialmente a rischio e che la protezione dei bambini, e non le politiche dell'immigrazione, deve essere il principio guida degli Stati membri e dell'Unione europea a tal riguardo, rispettando il principio di base dell'interesse superiore del bambino; ricorda che per bambino e di conseguenza per minore si intende qualsiasi persona, senza alcuna eccezione, che non abbia ancora completato il diciottesimo anno di vita; rileva che i minori non accompagnati, in particolare le giovani, sono due volte più suscettibili di essere confrontati con difficoltà e problemi rispetto agli altri minori; osserva che essi sono particolarmente vulnerabili, nella misura in cui essi hanno le stesse esigenze degli altri minori e rifugiati con cui condividono esperienze analoghe; sottolinea che le ragazze e le donne sono particolarmente vulnerabili alle violazioni dei loro diritti nel corso del processo migratorio e che le ragazze non accompagnate sono particolarmente a rischio in quanto sono spesso il principale oggetto dello sfruttamento sessuale, degli abusi e della violenza; rammenta che nell'UE i minori non accompagnati sono spesso trattati dalle autorità come delinquenti che hanno violato le leggi sull'immigrazione, anziché come individui con diritti in funzione dell'età e delle circostanze particolari;
2. rammenta inoltre che l'interesse superiore del minore, quale sancito nei testi e nella giurisprudenza, deve essere considerato preminente, in qualsiasi azione intrapresa nei suoi confronti, sia da autorità pubbliche, sia da istituzioni private; invita la Commissione a favorire la corretta applicazione delle disposizioni legislative dell'UE sull'interesse superiore del bambino e a proporre orientamenti strategici, basati sulle prassi migliori, la giurisprudenza e il commento generale n. 6 (2005) del Comitato dell'ONU sui diritti del fanciullo, sul trattamento dei bambini non accompagnati o separati dalle loro famiglie,

fuori dal loro paese di origine, e di valutare, sulla base di una serie di indici e criteri, quale sia l'interesse superiore del bambino; invita la Commissione ad attuare le misure legislative e non legislative volte ad assicurare un'adeguata protezione dei bambini e dei minori non accompagnati, intese, in particolare, a migliorare i metodi per trovare soluzioni sostenibili;

3. condanna fermamente le carenze esistenti in materia di protezione dei minori non accompagnati nell'Unione europea e denuncia le condizioni di accoglienza, spesso deplorabili, dei minori nonché le numerose violazioni dei loro diritti fondamentali in taluni Stati membri;
4. sottolinea l'importanza, per l'Unione europea e gli Stati membri, di dare una risposta coerente a questa problematica, nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali; plaude agli Stati membri che hanno scelto, nel quadro del protocollo opzionale delle Nazioni Unite alla Convenzione dei diritti del fanciullo, di garantire ai minori un'adeguata protezione giuridica dalle peggiori forme di sfruttamento;
5. accoglie con favore l'adozione, da parte della Commissione, del piano d'azione 2010-2014 sui minori non accompagnati; deplora tuttavia il fatto che l'approccio della Commissione non sia maggiormente fondato sulla protezione dei diritti fondamentali dei minori e constata che le misure esistenti non sono sufficienti e che per una protezione più completa dei minori non accompagnati sono necessarie ulteriori misure; ricorda che uno degli obiettivi, per l'UE e gli Stati membri, del piano d'azione dell'UE sui minori non accompagnati è stato quello di affrontare le cause profonde della migrazione e integrare la questione dei minori non accompagnati nella cooperazione allo sviluppo, contribuendo in tal modo alla creazione di ambienti sicuri in grado di consentire ai minori di crescere nei loro paesi di origine; sottolinea la necessità di sviluppare ulteriormente la componente preventiva delle politiche dell'UE sui minori non accompagnati prestando maggiore attenzione agli sforzi profusi nell'ambito dell'eradicazione della povertà, delle politiche in materia di salute e occupazione, dei diritti umani e della democratizzazione, nonché della ricostruzione postbellica; ritiene che l'UE debba andare oltre il piano d'azione proposto dalla Commissione, in modo da rafforzare effettivamente i diritti fondamentali dei minori non accompagnati; sottolinea, in particolare, la necessità di rafforzare lo status del "tutore legale" nell'UE e nei paesi partner e reputa estremamente importante elaborare un programma di monitoraggio in cooperazione con i paesi d'origine e gli eventuali paesi di transito, al fine di assicurarsi che il minore sia adeguatamente tutelato dopo il suo ritorno e il suo reinserimento nel paese d'origine;
6. deplora la frammentazione delle norme europee in materia di minori non accompagnati ed esorta la Commissione a redigere un manuale destinato agli Stati membri e a tutti gli operatori, che riunisca le varie basi giuridiche, al fine di facilitare la corretta applicazione, da parte degli Stati membri, e di rafforzare la protezione dei minori non accompagnati;
7. deplora la mancanza di statistiche ufficiali attendibili sui minori non accompagnati; invita gli Stati membri e la Commissione a migliorare la raccolta di statistiche sui minori non accompagnati, comprese le statistiche sull'età e il genere, per perfezionare la comparabilità della raccolta di statistiche nei vari Stati membri, a stabilire un metodo coordinato per la raccolta e la condivisione di informazioni in ogni Stato membro,

garantendo al contempo che i dati personali siano protetti, per mezzo di piattaforme che riuniscono tutte le parti coinvolte nella questione dei minori non accompagnati e di un elenco dei punti di contatto nazionali, e a fare un migliore uso degli strumenti già disponibili per raccogliere le statistiche a livello di Unione, come Eurostat, Frontex, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (UESA) e la Rete europea sulle migrazioni; sottolinea che lo scopo della raccolta di tali dati è quello di comprendere meglio la situazione, migliorare la protezione dei minori non accompagnati e rispondere meglio alle loro esigenze; invita la Commissione, gli Stati membri, l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) e le organizzazioni internazionali e non governative a impegnarsi ulteriormente a raccogliere, controllare e scambiare dati accurati disaggregati per genere così da ottenere un'immagine esauriente del numero di minori non accompagnati, in particolare delle giovani, ed essere in grado di esaminare le esigenze specifiche di tale categoria al fine di fornire loro sostegno e di attuare misure specifiche per affrontare le problematiche correlate e condividere le migliori prassi per produrre miglioramenti;

8. ricorda che l'UE e gli Stati membri dovrebbero intensificare la cooperazione con i paesi terzi di origine e di transito dei minori non accompagnati, rispettare i loro diritti fondamentali e questioni come l'individuazione di soluzioni sostenibili, il reperimento delle famiglie, il ritorno e la riammissione monitorati, quando ciò è nell'interesse superiore del bambino, il ripristino dei legami familiari e il reinserimento; invita inoltre a migliorare la cooperazione con i paesi terzi di origine e di transito in materia di prevenzione e di lotta contro la tratta di esseri umani, in particolare il traffico di bambini e lo sfruttamento di minori, la prevenzione dell'immigrazione irregolare e altre forme di violenza contro le donne, come i matrimoni forzati, anche nel contesto dei dialoghi regolari condotti fra l'UE e questi Stati e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE); invita la Commissione e gli Stati membri a integrare la protezione dei bambini e la questione dei minori non accompagnati nelle politiche di sviluppo e di cooperazione; sottolinea l'importanza di sviluppare in maniera coerente le strategie dell'UE in materia di immigrazione, asilo e diritti dei minori, riguardanti sia i minori dell'Unione europea sia quelli dei paesi terzi, tenendo debitamente conto del loro impatto sui paesi in via di sviluppo; ricorda l'obbligo della coerenza delle politiche per lo sviluppo (PCD) sancito nel trattato di Lisbona; invita la Commissione, gli Stati membri e i paesi terzi a promuovere campagne di sensibilizzazione nei paesi di origine, transito e destinazione dei minori non accompagnati sui rischi legati alla migrazione minorile, segnatamente sullo sfruttamento minorile e sulla criminalità organizzata; sottolinea che le indagini per conoscere la storia personale e familiare sono molto importanti per conoscere il contesto di origine del minore al fine di elaborare un progetto individuale di integrazione nel paese di arrivo o un reinserimento nel paese di origine;
9. rammenta che la lotta contro la tratta di esseri umani è un passo necessario e fondamentale, dal momento che i minori, soprattutto le giovani, sono particolarmente esposti e vulnerabili ad esso, la violenza specifica di genere e lo sfruttamento, in particolare, lo sfruttamento lavorativo e sessuale; evidenzia la necessità di mettere in atto meccanismi efficaci per prevenire, individuare, rendicontare, rinviare, investigare, trattare e seguire casi relativi alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento lavorativo e sessuale, nonché di adottare misure nei paesi terzi per affrontare alle radici le cause della tratta; a tal riguardo, chiede alla Commissione e agli Stati membri una grande vigilanza e di attuare

con efficacia la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, la direttiva 2011/92/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, la direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato; invita gli Stati membri e l'UE a rafforzare la cooperazione di polizia e giudiziaria e a cooperare con il coordinatore antitratta dell'UE al fine di individuare potenziali vittime, sensibilizzare l'opinione pubblica e lottare contro la tratta di esseri umani; infine, accoglie con favore l'adozione della strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta di esseri umani (2012-2016), in particolare le disposizioni in materia di finanziamento dell'elaborazione di linee guida su sistemi di protezione dell'infanzia e lo scambio di prassi migliori; ricorda agli Stati membri l'articolo 11 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, che invita gli Stati ad adottare provvedimenti per impedire gli spostamenti illeciti di bambini; invita gli Stati membri a collaborare con i paesi terzi al fine di affrontare il problema sempre più grave del contrabbando di minori; esorta gli Stati membri a perseguire, ove possibile, i contrabbandieri con sanzioni adeguate e commensurabili; esprime preoccupazione per la situazione di molti minori non accompagnati che vivono in clandestinità nell'UE e che sono particolarmente vulnerabili allo sfruttamento e all'abuso; invita le autorità degli Stati membri e le organizzazioni della società civile a collaborare e ad adottare tutte le misure necessarie al fine di garantire la loro protezione e dignità;

10. deplora il fatto che, rispetto ad altri settori umanitari, i fondi stanziati per la protezione dei minori siano decisamente e sistematicamente inadeguati; invita la Commissione a dedicare rubriche specifiche ai minori non accompagnati nel Fondo europeo "asilo e migrazione", al fine di agevolare la creazione di garanzie sostenibili per la protezione dei minori, nonché nel Fondo sociale europeo, segnatamente al fine di sostenere i territori maggiormente interessati; è opportuno garantire un finanziamento di lungo termine adeguato per i programmi intesi a identificare i minori non accompagnati, ad accoglierli in modo adeguato, a proteggerli, a nominare i tutori, a rintracciare la famiglia, a garantire loro una nuova sistemazione e il reinserimento, nonché a formare le guardie e le autorità di frontiera;

Linee strategiche

11. invita la Commissione a elaborare linee strategiche vincolanti ad uso di tutti gli Stati membri, che dovrebbero trarre insegnamento dalle migliori pratiche, assumere la forma di norme minime comuni e dettagliare ogni fase del processo, dal momento dell'arrivo del minore sul territorio europeo, per assicurargli un'adeguata protezione, e fino al raggiungimento di una soluzione duratura; invita gli Stati membri ad adottare strategie nazionali per i minori non accompagnati, sulla base di tali orientamenti strategici, e di designare un punto di contatto nazionale, incaricato di coordinare l'applicazione di misure e azioni; invita la Commissione a monitorare la situazione e le azioni intraprese negli Stati membri, in collaborazione con il gruppo di esperti, e a presentare una relazione annuale al Parlamento e al Consiglio;
12. ricorda che a nessun minore può essere negato l'accesso al territorio dell'Unione e insiste sul fatto che gli Stati membri devono rispettare gli obblighi internazionali ed europei che si applicano quando un minore è sotto la loro giurisdizione, senza restrizioni arbitrarie;

ricorda che alle frontiere di uno Stato membro nessun bambino può essere respinto per mezzo di una procedura sommaria;

13. esorta gli Stati membri a rispettare rigorosamente l'obbligo fondamentale di non condannare mai un minore a pene detentive, senza alcuna eccezione; deplora che la proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti asilo non abbia vietato la detenzione dei minori non accompagnati richiedenti asilo ed esorta gli Stati membri a rispettare il parametro delle circostanze eccezionali stabilito dalla direttiva; chiede alla Commissione di essere estremamente vigile nell'applicazione delle disposizioni europee in materia di detenzione dei minori, alla luce della giurisprudenza; esorta gli Stati membri a collocare i minori in istituti specifici per l'infanzia tenendo conto dell'età e del genere;
14. ritiene sia responsabilità di ciascuno Stato membro identificare i minori non accompagnati; invita gli Stati membri a indirizzarli immediatamente verso servizi specializzati che dovranno, da un lato, effettuare una valutazione delle circostanze individuali e delle esigenze di ciascun minore, in particolare la sua nazionalità, il livello di istruzione, la provenienza etnica, culturale e linguistica e il grado di vulnerabilità e, dall'altro, fornire loro immediatamente, in una lingua e forma che capiscono, se necessario tramite interpreti, tutte le informazioni necessarie sui loro diritti, la protezione, le opportunità legali e di assistenza, le procedure e le loro implicazioni; invita gli Stati membri a condividere le migliori pratiche sugli strumenti a misura di minore intesi a spiegare con chiarezza ai minori le procedure e i loro diritti; invita in tale contesto gli Stati membri a prestare un'attenzione particolare e a stabilire un regime speciale in termini di identificazione, accoglienza e protezione di minori non accompagnati con esigenze di protezione specifiche, in particolare minori non accompagnati vittime della tratta di esseri umani, fornendo loro l'assistenza e la protezione necessarie ai sensi della direttiva 2011/36/UE;
15. deplora l'inadeguatezza e la natura invadente delle tecniche mediche utilizzate per valutare l'età in alcuni Stati membri, che possono causare traumi, e la natura controversa e i grandi margini di errore di alcuni metodi basati sulla maturità delle ossa o la mineralizzazione dei denti; invita la Commissione a includere negli orientamenti strategici standard comuni basati sulle pratiche migliori, riguardanti il metodo di accertamento dell'età, che dovrebbero consistere in una valutazione multidimensionale e multidisciplinare, essere effettuati in modo scientifico, a misura di minore, sensibile al genere ed equo, con particolare attenzione alle ragazze, e svolti solo da professionisti ed esperti qualificati e indipendenti; ricorda che l'accertamento dell'età deve essere effettuato nel rispetto dei diritti del bambino, dell'integrità fisica e della dignità umana e che ai minori deve essere sempre riconosciuto il beneficio del dubbio; ricorda inoltre che gli esami medici devono essere effettuati solo quando gli altri metodi di valutazione dell'età siano stati esauriti e che dovrebbe essere possibile presentare ricorso contro i risultati di detta valutazione; accoglie con favore i lavori dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) al riguardo, che dovrebbero essere estesi a tutti i minori;
16. chiede agli Stati membri di designare, fin dall'arrivo di un minore sul territorio europeo e fino al raggiungimento di una soluzione sostenibile, un tutore o una persona responsabile con il compito di accompagnarlo, assisterlo e rappresentarlo in tutte le procedure e di

dargli la possibilità di beneficiare di tutti i suoi diritti in tutte le procedure; chiede inoltre che tale persona riceva una formazione specifica sulle problematiche legate ai minori non accompagnati, la tutela dell'infanzia e i diritti dei bambini, nonché sulla normativa in materia di asilo e di immigrazione, e agisca in piena indipendenza; ritiene che queste persone debbano ricevere una formazione continua e adeguata ed essere sottoposte a controlli regolari e indipendenti; invita la Commissione a includere nelle linee strategiche norme comuni basate sulle migliori prassi riguardanti il mandato, le funzioni, le qualità e le competenze di tali persone;

17. invita gli Stati membri a garantire che i funzionari e il personale che lavora per le autorità e che è suscettibile di entrare in contatto con minori non accompagnati, compresi quelli che sono vittime della tratta di esseri umani, siano qualificati e attestati di conseguenza e possano identificare e affrontare adeguatamente questi casi, a fornire loro una formazione adeguata alle specifiche esigenze dei minori non accompagnati e sui diritti, il comportamento e la psicologia dei bambini, nonché sulla normativa in materia di asilo e di immigrazione; invita gli Stati membri a prevedere una formazione obbligatoria sulle tematiche di genere per il personale responsabile dell'accoglienza di minori non accompagnati presso i centri di accoglienza, così come per intervistatori, decisori e rappresentanti legali dei minori non accompagnati, nonché ad assicurare che la polizia e le autorità giudiziarie negli Stati membri siano sottoposte regolarmente a formazioni sulle tematiche di genere; sottolinea che la persona responsabile per il minore deve offrirgli informazioni e consulenza, limitandosi tuttavia a integrare e non sostituire l'assistenza legale; sottolinea che, indipendentemente dalla nazionalità del minore o dal riconoscimento della stessa, spetta allo Stato membro in cui il minore si trova esercitare la tutela dei minori non accompagnati e offrire loro la massima protezione;
18. esorta gli Stati membri, al fine di garantire coerenza e di uniformare le norme in materia di protezione dei minori non accompagnati all'interno dell'UE, ad assicurare ai minori non accompagnati, indipendentemente dal loro status e alle stesse condizioni dei bambini cittadini del paese ospitante:
 - un accesso a un alloggio appropriato: l'alloggio deve sempre includere condizioni sanitarie adeguate; l'alloggio "in un centro" non deve mai essere in un centro chiuso e nei primi giorni deve essere in un centro specializzato nell'accoglienza dei minori non accompagnati; questa prima fase deve essere seguita da una sistemazione più stabile; i minori non accompagnati devono sempre essere separati dagli adulti; il centro deve essere adeguato alle esigenze dei minori e disporre di attrezzature adeguate; l'alloggio presso famiglie ospitanti e in "unità di vita" e l'alloggio comune con familiari minorenni o altre persone minorenni di riferimento devono essere sostenuti quando sono adeguati e voluti dal minore;
 - materiale adeguato, supporto legale e psicologico, che devono essere forniti dal momento in cui i bambini sono riconosciuti come minori non accompagnati;
 - il diritto all'istruzione, alla formazione professionale nonché a un sostegno socio educativo e l'immediato accesso ad essi; la frequenza scolastica nello Stato di accoglienza deve essere consentita tempestivamente; a titolo integrativo, subito dopo il loro ingresso nel territorio nazionale di uno Stato membro, i minori non accompagnati devono ottenere accesso gratuito a corsi di lingua, e segnatamente nella rispettiva lingua nazionale; gli Stati membri devono agevolare il riconoscimento degli studi

precedentemente seguiti dai minori al fine di consentire loro di accedere a un'istruzione complementare in Europa;

- il diritto alla salute e l'accesso a cure mediche di base adeguate; gli Stati membri devono altresì garantire l'accesso gratuito a servizi sanitari di base adeguati e inoltre assicurare un'assistenza medica e psicologica adeguata ai minori che siano stati vittime di torture, abusi sessuali o altre forme di violenza; gli Stati membri devono inoltre fornire, se del caso, un'assistenza speciale (ad esempio, l'accesso ai servizi di riabilitazione) per i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, disumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato;
- l'accesso all'informazione e all'utilizzo dei media (radio, TV, Internet) per soddisfare le proprie esigenze di comunicazione;
- il diritto al riposo e al tempo libero, nonché il diritto al gioco e alle attività ricreative;
- il diritto di ciascun minore non accompagnato alla valorizzazione e all'ulteriore sviluppo della propria identità e dei propri valori culturali, ivi compresa la propria lingua madre;
- il diritto di manifestare e di praticare la propria religione;

19. rammenta che tutte le procedure devono essere adattate ai minori e tenere conto dell'età, del grado di maturità e di comprensione, e inoltre delle necessità dei minori, in conformità delle linee guida del Consiglio d'Europa su una giustizia a misura di minore, e plaude alle attività della Commissione intese a promuovere tali linee guida; in tutte le fasi delle procedure deve essere sentito e preso in considerazione il punto di vista del minore, in collaborazione con persone competenti e qualificate, come psicologi, assistenti sociali e mediatori culturali;

20. si compiace dei progressi compiuti nella legislazione in materia di asilo e invita gli Stati membri a intraprendere le riforme legislative e amministrative necessarie per attuare con efficacia tali disposizioni; ricorda tuttavia che le politiche dell'UE in materia di asilo devono trattare i minori non accompagnati innanzitutto come bambini e sollecita pertanto gli Stati membri a dispensare, per quanto possibile, i minori non accompagnati da procedure accelerate e dalle procedure di frontiera; ricorda inoltre che lo Stato membro responsabile di una domanda d'asilo presentata in più di uno Stato membro da un minore non accompagnato, senza che un membro della sua famiglia sia legalmente presente nel territorio degli Stati membri, è lo Stato in cui il minore si trova dopo aver presentato la domanda, e invita gli Stati membri ad attenersi alle sentenze della Corte di giustizia; sottolinea che, alla luce delle specifiche esigenze dei minori non accompagnati, è indispensabile che le loro richieste di asilo vengano gestite in via prioritaria al fine di adottare al più presto una decisione equa; invita gli Stati membri a sviluppare i propri sistemi di asilo allo scopo di dar vita a un quadro istituzionale armonizzato e adatto ai minori, che tenga conto delle esigenze particolari e delle diverse difficoltà dei minori non accompagnati, segnatamente delle vittime della tratta;

21. sottolinea che qualsiasi decisione concernente i minori non accompagnati deve essere presa sulla base di una valutazione individuale e nel rispetto dell'interesse superiore del minore;

22. condanna le situazioni di precarietà con cui devono improvvisamente confrontarsi questi minori, una volta raggiunta l'età adulta; invita gli Stati membri a condividere le migliori prassi e a prevedere meccanismi per sorvegliare il passaggio dei minori alla maggiore età; accoglie con favore i lavori del Consiglio d'Europa al riguardo e chiede alla Commissione di includere nelle proprie linee strategiche le migliori prassi riguardanti l'elaborazione di "progetti di vita personalizzati", elaborati per e con il minore;
23. invita gli Stati membri a definire le responsabilità di ciascun partner, segnatamente le autorità nazionali e locali, i servizi sociali, gli operatori socioeducativi, le famiglie e i rappresentanti legali, nell'attuare e monitorare i progetti di vita e nel garantirne il coordinamento;
24. sottolinea con forza che l'obiettivo finale, fin dall'arrivo sul territorio europeo di un minore non accompagnato, deve essere la ricerca di una soluzione duratura per il minore, nel rispetto dei suoi interessi; rammenta che la ricerca deve sempre iniziare con l'esame delle possibilità di ricongiungimento familiare, all'interno e all'esterno dell'UE, a condizione che ciò corrisponda all'interesse superiore del minore; sottolinea che sebbene, in linea di massima, sia possibile chiedere al minore di partecipare alla ricerca di familiari, non esiste tuttavia alcun obbligo di partecipazione a cui possa essere subordinato l'esito dell'esame per la concessione di protezione internazionale; rammenta che, nei casi in cui sia a rischio la vita del minore o quella dei suoi familiari, in particolare se questi ultimi sono rimasti nel paese di origine, la raccolta, il trattamento e la comunicazione di informazioni in merito a tali persone deve avvenire in forma confidenziale al fine di non mettere a repentaglio l'incolumità dei soggetti interessati; invita gli Stati membri e tutte le loro autorità competenti a migliorare la cooperazione, in particolare eliminando tutti gli ostacoli burocratici al reperimento delle famiglie e/o alla loro riunificazione, e a condividere le pratiche migliori; chiede alla Commissione di monitorare l'attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare, in particolare dell'articolo 10, paragrafo 3, della stessa;
25. invita la Commissione a includere, negli orientamenti strategici, norme comuni, basate sulle pratiche migliori, in materia di requisiti da soddisfare per poter procedere al rimpatrio di un minore, in modo coerente, rispettando l'interesse superiore del minore e in base allo studio comparativo sulle prassi in materia del rimpatrio dei minori, pubblicato dalla Commissione nel 2011, che comprendeva un elenco di verifica e una raccolta delle pratiche migliori; rammenta con fermezza che una decisione di rimpatrio non può essere presa se esula dall'interesse superiore del minore, se vi sono rischi per la vita del minore, per la sua salute fisica e mentale, il suo benessere, la sua sicurezza, i suoi diritti fondamentali o quelli della sua famiglia, e che occorre valutare appieno le circostanze individuali di ciascun minore (e dei suoi familiari in caso di ricongiungimento familiare) e tenerne conto; ricorda che una decisione di rimpatrio può essere adottata solo dopo che è stato accertato che nel paese di ritorno il minore può beneficiare di provvedimenti sicuri, concreti e adeguati, che rispettino i suoi diritti e siano associati a misure di reinserimento nel paese di rimpatrio; esorta gli Stati membri, onde garantire un rimpatrio sicuro del minore, a stabilire accordi di cooperazione e monitoraggio con i paesi di origine e di transito e in collaborazione con le organizzazioni non governative, locali e internazionali, e a garantire la tutela e la reintegrazione dei minori dopo il rimpatrio; rileva che tali accordi sono un elemento vitale del rimpatrio; chiede alla Commissione di dare la priorità,

nella valutazione della direttiva 2008/115/CE, al suo impatto sui minori non accompagnati, segnatamente gli articoli 10, 14, paragrafo 1, lettera c), e 17 della stessa; invita l'Unione europea ad adoperarsi al fine di migliorare la sua risposta alla cessazione dei fattori potenziali di migrazione, compresi i matrimoni precoci e forzati, nonché le pratiche tradizionali lesive, incluse le mutilazioni genitali femminili e la violenza sessuale su scala mondiale;

26. sottolinea che l'integrazione del minore non accompagnato nel paese ospitante deve avvenire attorno a un progetto individuale di vita, elaborato per e con il minore nel pieno rispetto della sua appartenenza etnica, religiosa, culturale e linguistica;
27. esorta gli Stati membri a prevedere l'obbligo, per le autorità pubbliche, di adottare misure a favore dei minori non accompagnati costretti a elemosinare; ritiene sia necessario evitare a qualunque costo lo sfruttamento dei minori costretti a elemosinare.
28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Consiglio d'Europa.

24.4.2013

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla situazione dei minori non accompagnati nell'Unione europea
(2012/2263(INI))

Relatore per parere: Charles Goerens

SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea l'importanza di sviluppare in maniera coerente le strategie dell'UE in materia di immigrazione, asilo e diritti dei minori, riguardanti sia i minori dell'Unione europea sia quelli dei paesi terzi, tenendo debitamente conto del loro impatto sui paesi in via di sviluppo; ricorda l'obbligo della coerenza delle politiche per lo sviluppo (PCD) sancito nel trattato di Lisbona;
2. ricorda che uno degli obiettivi, per l'UE e gli Stati membri, del piano d'azione dell'UE sui minori non accompagnati è stato quello di affrontare le cause profonde della migrazione e integrare la questione dei minori non accompagnati nella cooperazione allo sviluppo, contribuendo in tal modo alla creazione di ambienti sicuri in grado di consentire ai minori di crescere nei loro paesi di origine; sottolinea la necessità di sviluppare ulteriormente la componente preventiva delle politiche dell'UE sui minori non accompagnati prestando maggiore attenzione agli sforzi nell'ambito dell'eradicazione della povertà, delle politiche in materia di salute e occupazione, dei diritti umani e della democratizzazione, nonché della ricostruzione postbellica;
3. sottolinea che la lotta contro la tratta degli esseri umani e la prevenzione dell'immigrazione illegale mediante un intervento sulle sue cause profonde sono condizioni preliminari essenziali per affrontare la problematica dei minori non accompagnati; ritiene che le misure di protezione dei minori non accompagnati debbano essere estese anche alle procedure di adozione internazionali;
4. ricorda la necessità di considerare i minori come particolarmente vulnerabili e sottolinea che il principio "dell'interesse superiore del minore" deve prevalere su tutte le altre considerazioni quando si tratta di minori non accompagnati;

5. richiama l'attenzione sul palese divario nei livelli di protezione esistente a livello dell'UE per quanto riguarda l'accoglienza dei minori non accompagnati e l'assistenza fornita loro; ricorda in tale contesto che spetta ai rispettivi Stati membri garantire la sicurezza e la salute dei minori non accompagnati, indipendentemente dalla durata del loro soggiorno nell'Unione europea; ritiene che, alla luce di tale situazione, l'UE dovrebbe continuare: a) a destinare maggiori risorse a sostegno della piena attuazione di miglioramenti nella legislazione e nelle politiche dell'UE recenti, compresa l'attuazione rafforzata dell'attuale piano d'azione dell'UE sui minori non accompagnati; b) a pianificare il rinnovamento degli sforzi in tale settore con un ulteriore piano d'azione dopo il 2014, e c) a introdurre un quadro normativo comune e vincolante, basato su una definizione comune di minori non accompagnati, che preveda disposizioni chiare per affrontare questo problema nella sua totalità al fine di colmare le lacune attuali e di ovviare alle disparità esistenti tra gli Stati membri, ad esempio per quanto concerne l'accertamento dell'età, i tutori, l'accesso ai servizi nonché l'identificazione e l'attuazione di soluzioni durature;
6. sottolinea che, indipendentemente dalla nazionalità del minore o dal riconoscimento della stessa, spetta allo Stato membro in cui si trova esercitare la tutela dei minori non accompagnati e offrire loro la massima protezione;
7. deplora il fatto che, rispetto ad altri settori umanitari, i fondi stanziati per la protezione dei minori siano decisamente e sistematicamente inadeguati; incoraggia tutti gli Stati membri a determinare le migliori prassi volte a tutelare i diritti umani dei minori non accompagnati, in particolare il diritto alla salute e il diritto all'istruzione, secondo quanto stabilito nella Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti del fanciullo;
8. sollecita una migliore cooperazione tra i paesi d'origine, di transito e di destinazione su temi quali la ricerca delle famiglie, il rimpatrio controllato, purché le circostanze della situazione familiare del minore lo consentano o suggeriscano, il reinserimento e l'identificazione di soluzioni adeguate, al fine di progredire verso un approccio comune a livello dell'UE e di trovare soluzioni durature; incoraggia lo scambio di informazioni e buone prassi nonché una speciale formazione del personale e delle autorità di frontiera sulle modalità per interagire con sensibilità con i minori che presentano esperienze traumatiche; ritiene che l'UE debba andare oltre il piano d'azione proposto dalla Commissione, in modo da rafforzare effettivamente i diritti fondamentali dei minori non accompagnati; sottolinea, in particolare, la necessità di rafforzare lo status del "tutore legale" nell'UE e nei paesi partner e reputa estremamente importante elaborare un programma di monitoraggio in cooperazione con i paesi d'origine e gli eventuali paesi di transito, al fine di assicurarsi che il minore sia adeguatamente tutelato dopo il suo ritorno e il suo reinserimento nel paese d'origine;
9. sottolinea inoltre l'importanza di tenere nel piano d'azione in debita considerazione la piena integrazione dei minori non accompagnati nei paesi di accoglienza;
10. sottolinea che la prevenzione della necessità della migrazione insicura e la riduzione dei rischi associati, l'identificazione, la ricerca delle famiglie, la valutazione della situazione familiare, la promozione delle opportunità di rimpatrio e reinserimento laddove sia nell'interesse superiore di un minore, la lotta alla tratta di esseri umani e il rafforzamento dei sistemi di tutela dei minori sono temi da discutere nel quadro dei dialoghi periodici

dell'UE con i paesi partner e temi che devono costituire parte integrante dell'agenda del Servizio europeo per l'azione esterna e delle delegazioni della Commissione;

11. reputa fondamentale porre in essere un metodo coordinato a livello europeo per la raccolta di dati, anche di dati quantitativi e qualitativi, rafforzando il ruolo di Frontex ed Europol e coinvolgendo la Rete europea delle migrazioni.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	23.4.2013
Esito della votazione finale	+ : 21 - : 0 0 : 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Andreas Pitsillides, Jean Roatta, Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Enrique Guerrero Salom, Cristian Dan Preda, Judith Sargentini, Jan Zahradil

30.5.2013

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E L'UGUAGLIANZA DI GENERE

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla situazione dei minori non accompagnati nell'Unione europea
(2012/2263(INI))

Relatore per parere: Barbara Matera

SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, del 1989,
- vista la direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta¹,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), del 1979,
- vista la raccomandazione generale n. 19 del Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, adottata nel 1992,
- vista la Dichiarazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza nei confronti delle donne, primo strumento internazionale relativo ai diritti umani riguardante esclusivamente la violenza contro le donne, adottata nel dicembre 1993,
- vista la decisione n. 779/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 un programma specifico per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne III) nell'ambito del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia",
- visto il protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità

¹ GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.

organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini,

1. invita la Commissione, gli Stati membri, l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) e le organizzazioni internazionali e non governative a impegnarsi ulteriormente a raccogliere, controllare e scambiare dati accurati disaggregati per genere così da ottenere un'immagine esauriente del numero di minori non accompagnati, in particolare delle giovani, ed essere in grado di esaminare le esigenze specifiche di tale categoria al fine di fornire loro sostegno e di attuare misure specifiche per affrontare le problematiche correlate e condividere le migliori prassi per produrre miglioramenti;
2. invita gli Stati membri a garantire alle giovani non accompagnate il diritto a un'adeguata tutela amministrativa e a evitare che la loro situazione sia irregolare, in modo da tutelare i diritti dei minori; sottolinea che le giovani possono diventare madri e che i loro figli devono anche beneficiare di un trattamento adeguato e di una protezione giuridica totale da parte degli Stati membri;
3. invita gli Stati membri ad attenersi alle procedure di verifica dell'età per i minori non accompagnati e a registrare i loro dati a seguito di colloqui con i servizi sociali nonché a conservarli per tutta la loro permanenza nel paese interessato, in attesa della riunificazione con le loro famiglie, qualora sia possibile e desiderabile, o fino a quando non raggiungano l'età adulta;
4. rileva che i minori non accompagnati, in particolare le giovani, sono due volte più suscettibili di essere confrontati con difficoltà e problemi rispetto agli altri minori; osserva che essi sono particolarmente vulnerabili, nella misura in cui essi hanno le stesse esigenze degli altri minori e rifugiati con cui condividono esperienze analoghe;
5. rammenta le svariate motivazioni che spingono i minori non accompagnati a recarsi negli Stati membri e i mezzi con cui vi giungono; rammenta, il riconoscimento della specificità di genere del fenomeno della tratta di esseri umani e il fatto che le minori sono spesso oggetto di tratta a scopo di sfruttamento e di abuso sessuali, sfruttamento criminale, sfruttamento economico (per esempio sotto forma di donazione forzata di organi), schiavitù moderna, lavoro minorile e illegale, accattonaggio o pornografia infantile, ma soprattutto a fini di sfruttamento sessuale; invita gli Stati membri a riconoscere i diritti di queste giovani alla protezione e a ottenere il permesso di soggiorno, qualora desiderino rimanere nel paese di destinazione; chiede che tutte le misure di assistenza e sostegno destinate ai minori siano adattate alle specificità di genere;
6. pone in rilievo che la prima sfida è quella di superare l'invisibilità delle minori non accompagnate; sottolinea che questa invisibilità è strettamente correlata all'esclusione sociale, al rischio di esclusione sociale e alla vulnerabilità, e che essa rafforza tali fenomeni subiti da queste minori, che sono vittime di una tripla discriminazione dovuta alla loro situazione giuridica irregolare, al fatto di essere minorenni e di essere ragazze o donne;
7. sottolinea l'importanza degli sforzi volti a smantellare le reti della tratta di esseri umani, in particolare di quelle del traffico di minori non accompagnati e dello sfruttamento sessuale di minori, e della creazione di un programma di aiuto e di assistenza alle vittime;

8. invita gli Stati membri ad attenersi alle procedure di controllo stabilite, designando consiglieri - preferibilmente donne nel caso delle minori - e a fornire a tutti i minori assistenza e guida nell'esercizio dei loro diritti;
9. invita gli Stati membri, le associazioni e le ONG a fare ricorso al successore del programma Daphne III, finalizzato a prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne; li invita inoltre a elaborare programmi specifici per eliminare la violenza e la discriminazione nei confronti delle minori non accompagnate;
10. pone in rilievo che la violenza di genere e l'essere stato vittima della tratta di esseri umani possono costituire fattori pertinenti nell'ambito di una richiesta d'asilo e di consulenza e rappresentanza giuridica gratuite relativamente a indagini e procedimenti penali;
11. invita gli Stati membri a garantire che i servizi per le minori non accompagnate siano basati su una valutazione personale previa che tenga conto della situazione individuale e della condizione diversa di ogni giovane, compresi quali il luogo di origine, la strategia familiare, la rete e le relazioni personali, il percorso di migrazione, la situazione del mercato del lavoro, gli obblighi familiari e l'accesso ai servizi sociali nel paese di arrivo; sottolinea che questi dettagli dovrebbero permettere agli Stati membri e ai servizi di custodia di determinare il profilo delle minori in questione e introdurre politiche specifiche; sottolinea la necessità di tenere conto di profili specifici nel caso di minori non accompagnate provenienti dai paesi subsahariani, vittime di violenza sessuale (stupro, gravidanza forzata, violenza), di minori non accompagnate provenienti dall'Europa dell'Est che sono vittime della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale, di minori rom, mandate a chiedere l'elemosina o coinvolte in reati minori, e di giovani ragazze che sono emigrate per incontrare parenti che non conoscono;
12. invita la Commissione a riunire le migliori prassi a livello delle misure di accoglienza e inserimento tra Stati membri al momento di assicurare cure e assistenza adeguate alle giovani non accompagnate; invita gli Stati membri a garantire l'accesso a un'adeguata assistenza sanitaria per tutti i bambini senza discriminazioni, a prescindere dal loro status giuridico o di altro tipo, e a integrare l'interpretazione professionale obbligatoria e il sostegno alla mediazione interculturale; sottolinea che le ragazze, in particolare, ma anche i ragazzi, devono per quanto possibile potersi avvalere dell'assistenza di medici dello stesso sesso, qualora preferiscano questa opzione; sottolinea in particolare la necessità di attribuire un'attenzione specifica ai problemi emotivi e alla salute mentale dei bambini separati, richiedenti asilo; invita gli Stati membri a elaborare programmi sanitari e fisiologici specifici per le giovani non accompagnate, vittime di mutilazioni genitali femminili o di qualsiasi altro tipo di violenza sessuale;
13. invita gli Stati membri ad appoggiare il diritto delle giovani all'istruzione e a impedire che siano doppiamente vittime della stigmatizzazione;
14. sottolinea le differenze fra gli Stati membri per quanto riguarda le condizioni e le norme relative alla detenzione degli stranieri in centri e invita la Commissione e gli Stati membri a rispettare i diritti umani fondamentali in questo campo; invita gli Stati membri ad assicurare che le donne in stato di detenzione possano rimanere in celle separate da quelle degli uomini, in modo da fornire loro un adeguato livello di privacy, a meno che gli uomini in questione non siano membri della famiglia;

15. rammenta che nell'UE i minori non accompagnati sono spesso trattati dalle autorità come delinquenti che hanno violato le leggi sull'immigrazione, anziché come individui con diritti in funzione dell'età e delle circostanze particolari;
16. invita gli Stati membri ad assicurare un'adeguata sorveglianza umana mettendo a disposizione un numero sufficiente di dipendenti di sesso femminile, interpreti incluse, nei centri di accoglienza, al fine di offrire alle giovani un ambiente appropriato e attento alla dimensione di genere, nonché supporto sociale, psicologico e medico; evidenzia la necessità che il personale riceva una formazione continua e aggiornamenti regolari su tutta la legislazione relativa ai minori;
17. invita gli Stati membri a selezionare tutori, consulenti e assistenti in base al genere, presupponendo che i minori di sesso femminile potranno comunicare meglio con personale femminile su determinate questioni;
18. invita gli Stati membri a prevedere una formazione sulle tematiche di genere per il personale responsabile dell'accoglienza di minori non accompagnati presso i centri di accoglienza, così come per intervistatori, decisori e rappresentanti legali dei minori non accompagnati, nonché ad assicurare che la polizia e le autorità giudiziarie negli Stati membri siano sottoposte regolarmente a formazioni sulle tematiche di genere;
19. invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare e attuare misure specifiche per le minori incinte o con figli piccoli, compreso sostegno psicologico e medico e strutture di assistenza all'infanzia; chiede altresì che i centri di accoglienza siano adattati alle loro specifiche esigenze durante e soprattutto dopo la gravidanza;
20. invita la Commissione, in cooperazione con l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, a proporre norme minime armonizzate sulla sensibilità di genere basate sulle migliori prassi esistenti, quale parte del prossimo piano d'azione sui minori non accompagnati;
21. invita gli Stati membri a realizzare opuscoli attenti alla dimensione di genere e ai bambini in diverse lingue per informare i minori sui diritti e gli obblighi dei richiedenti asilo, comprese le varie forme di persecuzione basata sul genere che sono riconosciute come fattori pertinenti alla base di una richiesta d'asilo;
22. invita gli Stati membri a prendere in considerazione la possibilità di dare priorità alle richieste di asilo legate a questioni di genere, così da offrire protezione alle giovani provenienti da paesi terzi in cui la situazione politica è particolarmente instabile e in cui le suddette sono vittime di discriminazione e svariate forme di violenza, quali i matrimoni forzati, la violenza sessuale e la mutilazione genitale femminile;
23. fa notare che nessun paese può essere considerato "sicuro", quando si tratta di persecuzione basata sul genere, e invita gli Stati membri a tenerne conto;
24. invita la Commissione a prestare un'attenzione particolare alla situazione delle giovani non accompagnate provenienti da paesi nordafricani; constata che gli Stati membri dell'Europa meridionale stanno ricevendo un afflusso consistente di migranti in seguito agli eventi della Primavera araba e devono pertanto ottenere dall'Unione europea il sostegno necessario per poter gestire adeguatamente la situazione.

25. invita la Commissione a introdurre misure di prevenzione per i potenziali gruppi vulnerabili quale parte dell'assistenza ampliata, finanziando programmi di tutela dei minori non accompagnati alla luce dei rischi che affrontano.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	29.5.2013
Esito della votazione finale	+: 25 -: 0 0: 5
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Regina Bastos, Edit Bauer, Marije Cornelissen, Edite Estrela, Iratxe García Pérez, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Constance Le Grip, Astrid Lulling, Barbara Matera, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, Norica Nicolai, Siiri Oviir, Antonyia Parvanova, Joanna Senyszyn, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Marc Tarabella, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Roberta Angelilli, Anne Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Mariya Gabriel, Nicole Kiil-Nielsen, Katarína Neveďalová, Chrysoula Paliadeli, Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Martina Anderson

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	19.6.2013
Esito della votazione finale	+: 48 -: 4 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Tanja Fajon, H�el�ene Flautre, Kinga G�al, Kinga G�oncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, �Agnes Hankiss, Salvatore Iacolino, Sophia in 't Veld, L�ivia J�ar�oka, Teresa Jim�enez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando L�opez Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Svetoslav Hristov Malinov, V�eronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero L�opez, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba S�ogor, Renate Sommer, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Tatjana �Zdanoka, Auke Zijlstra
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Elena Oana Antonescu, Anna Maria Corazza Bildt, Dimitrios Droutsas, Monika Hohlmeier, Jan Mulder
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	J�urgen Creutzmann, Jelko Kacin, Olle Ludvigsson